

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016**  
**67/2016/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO PER I COMUNI DELL'ATEM  
FORLÌ CESENA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli

- effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015 di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 20 maggio 2015);
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 5 luglio 2014, n. 13/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 28 gennaio 2015, n. 1/2015 (di seguito: determinazione n. 1/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
  - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
  - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
  - resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

#### CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento *“Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014”* (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- il capitolo 1 delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo” di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- in relazione all’utilizzo, per la valorizzazione del VIR, delle previsioni contenute negli atti di concessione:
  - il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 specifica che.... *“in conformità con l’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 164/2000 e s.m.i e con l’articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee guida, con le limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del presente documento.”*
  - la lettera a., punto ii. e iii, del capitolo 2 delle suddette Linee guida 7 aprile 2014 prevede che le medesime Linee guida 7 aprile 2014 si applichino, tra l’altro, qualora... *“gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 164/2000 presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata;”*(punto ii) e qualora *«i documenti contrattuali facciano riferimento generico all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/1925 [...]»*
  - che l’articolo 5 del decreto 226/11 prevede che, ai fini del calcolo del rimborso, i documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012 possano trovare applicazione *«purché [...] contengano tutti gli elementi metodologici [...] per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità.*

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l’Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e

RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;

- l'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione all'effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell'analisi di regressione a livello nazionale;
- l'articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione al riallineamento delle vite utili, che sia opportuno procedere a tale fase solo successivamente all'effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- l'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del sopra citato *test* parametrico di coerenza del VIR e del *test* di riallineamento delle vite utili, che si debba procedere con l'analisi per indici;
- l'articolo 17, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato articolo 9, comma 1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.
- l'articolo 18, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui ai precedenti considerati e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17 sopra citato, l'Autorità proceda:
  - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
  - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
- l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che le valutazioni del VIR che risultano compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione siano considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario;
- l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/Gas prevede che, nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/GAS si consideri:

- il valor calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
- il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- con la determinazione n. 1/2015 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno *t-2*, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 20 luglio e 21 luglio 2015 Unica Reti S.p.a., stazione appaltante dell'Atem Forlì Cesena (di seguito: Unica Reti S.p.a.) ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% e relativi ai comuni di Bertinoro, Cesenatico e Modigliana (di seguito: Comuni);
- Unica Reti S.p.a. ha indicato nell'apposita sezione della Piattaforma informatica VIR-RAB, di aver applicato, ai fini della valutazione del VIR:
  - per il Comune di Bertinoro, il metodo "Misto", in quanto Unica Reti S.p.a. ha dichiarato di aver utilizzato, in relazione alla previsioni del contratto di concessione, vite utili e, in conformità alle Linee guida 7 aprile 2014, il prezzario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena;
  - per il comune di Cesenatico, il metodo "Contratti e convenzioni", in quanto Unica Reti S.p.a. ha dichiarato di aver utilizzato, in relazione alla previsioni del contratto di concessione, vite utili e un prezzario allegato

- all'Atto aggiuntivo n. rep. 5592, stipulato in data 4 marzo 2005, di seguito: prezziario contrattuale);
- per il comune di Modigliana, le Linee guida 7 aprile 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 2 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25394 di pari data), in seguito alle verifiche sulla documentazione trasmessa in data 20 luglio e 21 luglio 2015, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato a Unica Reti S.p.a., alcune incongruenze nei dati trasmessi relativi a tutti i Comuni e ha richiesto alla medesima Unica Reti S.p.a. di verificare la documentazione trasmessa ed eventualmente procedere a un nuovo invio della documentazione;
- con comunicazione del 24 settembre 2015 (prot. Autorità 28018 del 28 settembre 2015 Unica Reti S.p.a. ha fornito alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità alcune precisazioni sulle criticità rilevate;
- in data 25 settembre 2015 Unica Reti S.p.a. ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS.
- con comunicazione del 22 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38030 di pari data) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato a Unica Reti S.p.a. alcune criticità contenute nella documentazione trasmessa, in particolare:
  - per i Comuni è stato osservato i valori di VIR trasmessi (pari a quelli proposti dal gestore e riportati in tabella 18) non sono risultati direttamente derivabili dai valori di ricostruzione a nuovo (VRN) riportati nelle maschere "VIR" della Piattaforma informatica VIR-RAB e desumibili dai dati riportati nella maschera "STRATIFICAZIONE VALORE LORDO" della medesima piattaforma;
  - per il Comune di Bertinoro, ai fini del calcolo del VIR sono state utilizzate vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 25 anni, in potenziale contrasto con le previsioni in materia di validità dei bolli metrici dei contatori gas di cui alla legge n. 99/09;
  - per il Comune di Cesenatico è stato osservato, oltre che risultavano utilizzate vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 25 anni, anche che il prezziario contrattuale allegato all'Atto aggiuntivo convenzionale (Atto aggiuntivo rep. 5592 del 4 marzo 2005) utilizzato dalla Stazione Appaltante risultava privo di specifici elementi metodologici atti a illustrarne i dettagli circa le modalità d'impiego per il calcolo e la verifica della valorizzazione degli impianti anche da parte dell'Autorità, come richiesto ai sensi dell'art. 5 del decreto 226/11 e delle Linee guida 7 aprile 2014);

- in data 29 dicembre 2015 (prot. Autorità 77 del 4 gennaio 2016) Unica Reti S.p.a. ha fornito alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità alcune precisazioni relative alle criticità riscontrate; in particolare, in relazione all’utilizzo, per la valorizzazione del VIR per il Comune di Cesenatico, del prezziario contrattuale allegato all’Atto aggiuntivo convenzionale, affermando che.... *“per quanto attiene agli specifici contenuti del prezziario contrattuale allegato al contratto di servizio del Comune di Cesenatico, detto prezziario non richiama un unico valore di rimborso, dal momento che specifica prezzi dettagliati per le singole componentistiche dei cespiti. L’atto aggiuntivo del 2005 all’art. 2 fornisce dunque sia i prezzi che l’elenco delle vite utili di ogni componente impiantistica per il relativo calcolo del degrado, nonché i criteri di rivalutazione dei prezzi e la metodologia di determinazione del valore, individuandola nel valore industriale residuo così come indicato nell’articolo 24 del T.U 15/10/1925 n° 2578”*.
- in data 30 dicembre 2015 e 31 dicembre 2015 Unica Reti S.p.a. ha provveduto, tramite l’utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all’Autorità della documentazione di cui all’articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, procedendo a sanare alcune delle incongruenze relative ai valori del VRN e alle criticità connesse all’utilizzo di vite utili pari a 15 anni per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- lo scostamento VIR-RAB del Comune di Bertinoro per effetto della modifica delle vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6, portate pari a 15 anni, è risultato inferiore al 10%;
- dall’esame della documentazione resa disponibile da Unica Reti S.p.a. in data 30 dicembre 2015 e 31 dicembre 2015 con riferimento al Comune di Cesenatico è emerso quanto segue:
  - permane un’incongruenza tra i valori del VRN stratificato e il valore di VRN riportato nella maschera “VIR” della Piattaforma informatica VIR-RAB;
  - permane un’incongruenza tra i valori del VRN stratificato e il valore di VRN riportato nella maschera “VIR” della Piattaforma informatica VIR-RAB;
  - il valore del VIR risulta superiore al valore parametrico determinato ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
  - lo scostamento VIR-RAB calcolato in applicazione del *test* relativo all’allineamento vite utili, di cui all’articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS, risulta superiore al 10%;
  - i costi unitari effettivi risultano superiore ai valori *benchmark* relativi all’analisi per indici, di cui all’articolo 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS;

- i valori del VIR non sono risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS, pertanto, in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della medesima deliberazione l'Autorità ha proceduto:
  - i. a verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
  - ii. ad analizzare le giustificazioni fornite da Unica Reti S.p.a. nel documento "*Verifiche condotte e osservazioni rispetto alle valutazioni dei gestori uscenti articolo 9, comma 1, lettera b) deliberazione 310/2014/R/GAS*", allegato al quadro QL1, punto 2. della maschera "INFORMAZIONI" della Piattaforma informatica VIR-RAB.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- Unica Reti S.p.a. ha presentato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità la richiesta motivata di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- il VIR relativo al Comune di Modigliana sia idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini dei riconoscimenti tariffari, in relazione all'attestazione, rilasciata da Unica Reti S.p.a. ai sensi dell'articolo 17 della medesima deliberazione in merito all'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- il VIR relativo al Comune di Cesenatico non sia idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari, in relazione agli esiti delle verifiche di cui all'articolo 18 della deliberazione 310/2014/R/GAS, in quanto:
  - il prezzario contrattuale allegato all'Atto aggiuntivo convenzionale, utilizzato per la valorizzazione del VIR, risulta privo dei dettagli metodologici atti a illustrarne le modalità d'impiego del medesimo prezzario per la valorizzazione degli impianti ai fini della verifica dell'Autorità e che il riferimento all'articolo 24 del r.d. 2578/1925 non integra elementi metodologici sufficienti per impedire l'applicazione delle linee guida in luogo dei documenti contrattuali, con la conseguenza che, ai sensi delle disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 nonché nell'articolo 5 del decreto 226/11, non sussistano le condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 per la valorizzazione del VIR;
  - le giustificazioni dello scostamento VIR-RAB rese disponibili appaiono generiche e insufficienti

## **DELIBERA**

1. di ritenere idoneo, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa da Unica Reti S.p.a., stazione appaltante dell'Atem Forlì-Cesena, mediante Piattaforma informatica VIR RAB in data 30 e 31 dicembre 2015 il valore di VIR del Comune di Modigliana, in accordo alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS;
2. di ritenere inidoneo, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore del VIR inerente il Comune di Cesenatico e di prevedere, di conseguenza che sia applicato quanto previsto dall'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
3. di non formulare osservazioni sullo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di Bertinoro, in quanto il medesimo, per effetto della modifica delle vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6, portate pari a 15 anni, è risultato inferiore al 10%, soglia esimente le osservazioni dell'Autorità;
4. di notificare il presente provvedimento a Unica Reti S.p.a., stazione appaltante dell'Atem Forlì-Cesena;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*